



# COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	461
Data di registrazione	27/09/2016

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente, gestione del centro di raccolta comunale, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Gestione transitoria – 18 mesi. CUP: G29D16000500004. CIG: 6813672402

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

#### PREMESSO

-CHE il 28/07/2003 è stato stipulato, con la ditta Ecotecnica s.r.l., il contratto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana nel comune di San Donaci con Rep. n°991, registrato a Brindisi il 01/08/2003 al n.1343;

-CHE con Ordinanze Sindacali n.8, prot. 6737 del 03/08/2012; n.3, prot. 532 del 17/01/2013; n.8, prot. 4283 del 06/05/2013, n.15, prot. 7021 del 05/08/2013, n. 1 del 19.02.2014, n. 6 del 4 agosto 2014 prot. n.6831 e n. 8 del 5 novembre 2014 prot. n. 9673, è stato ordinato alla ditta Ecotecnica s.r.l. di provvedere, con continuità, alla raccolta e trasporto agli impianti di trattamento dei RR.SS.UU. del Comune di San Donaci secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con contratto Rep.n.991, firmato il 28/07/2003 a San Donaci e registrato a Brindisi il 01/08/2003 al n.1343;

-CHE la durata e i periodi di efficacia delle singole ordinanze fin qui emanate sono stati rispettivamente di:  
- 5 (cinque) mesi con decorrenza dal 03/08/2012 sino al 31/12/2012 per l'Ordinanza Sindacale n.8 del 03/08/2012;

- 3 (tre) mesi con decorrenza dal 18/01/2013 sino al 17/04/2013 per l'Ordinanza Sindacale n.3 del 17/01/2013;
  - 3 (tre) mesi con decorrenza dal 06/05/2013 sino al 06/08/2013 per l'Ordinanza Sindacale n.8 del 06/05/2013;
  - 6 (sei) mesi con decorrenza dal 07/08/2013 sino al 05/02/2014 per l'Ordinanza Sindacale n.15 del 05/08/2013;
  - 6 (sei) mesi con decorrenza dal 06/02/2014 sino al 05/08/2014 per l'Ordinanza Sindacale n.1 del 19/02/2014;
  - 3 (tre) mesi con decorrenza dal 06/08/2014 sino al 05/11/2014 per l'Ordinanza Sindacale n.6 del 04/08/2014;
  - 6 (sei) mesi con decorrenza dal 06/11/2015 sino al 05/05/2016 per l'Ordinanza Sindacale n.14 del 04/12/2015;
  - 6 (sei) mesi con decorrenza dal 06/05/2016 sino al 05/11/2016 per l'Ordinanza Sindacale n.9 del 05/05/2016;
- CHE con L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" si disciplinano i servizi pubblici locali di rilevanza economica e si definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi;
- CHE l'art. 8 c. 3, primo periodo, della suddetta Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24 riporta che "la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire parametri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO)";
- CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n.2147 del 23 ottobre 2012, in attuazione al comma 6. dell'art.8 della L.R. n.24/2012, si approva la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale dell'intero territorio regionale che, tramite il documento allegato alla stessa, fa ricadere il Comune di San Donaci nell'ARO2 – Brindisi Sud della Provincia di Brindisi;
- CHE l'art. 14 comma 3. della L.R. n.24/2012 riporta che "Nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio";
- CHE l'art.24 comma 1 della suddetta L.R. n.24/2012 – gestione della fase transitoria nel settore rifiuti - dispone che "alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto".
- CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n°3 dell'08/02/2013 è stato approvato lo schema di convenzione di cui all'ALLEGATO 1 della DGR nr.2877 del 20 dicembre 2012;
- CHE il 12 aprile 2013 nella sala giunta di Palazzo Nervegna, i sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O. 2: Brindisi, Mesagne, San Donaci, Cellino San Marco, San Pietro V.co e Torchiariolo) hanno sottoscritto la convenzione che regola i rapporti per la gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, e che ciò ufficializza l'avvio della procedura di formazione degli organismi associativi (ex art. 30 TUEL) di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
- CHE nella giornata del 24 aprile 2013 si è tenuta la prima riunione assembleare dell'associazione tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO2 Brindisi sud) per la elezione del suo presidente, individuando tale figura nella persona del Sindaco del Comune di Brindisi Mimmo Consales determinando quindi lo stesso Comune quale capofila dell'associazione e sede dell'Assemblea ARO;
- CHE in data 4.10.2013, con nota prot. n. 8843, il Comune di San Donaci ha sollecitato l'ARO BR/2 con il quale si chiede di procedere con urgenza all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto R.S.U. al Gestore unico;
- CHE in data 18.12.2013, con nota prot. n. 11079, è stato richiesto da questo Ente al Responsabile del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica-Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia, Dr. G.Campobasso di poter indire "Gara d'Appalto per affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto R.S.U." in forma autonoma e in deroga alla Legge Regionale;

- CHE il Consiglio Comunale di San Donaci in data 23.01.2014, ha approvato un O.d.G. con il quale si chiede alla Regione Puglia, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, di procedere con immediatezza al commissariamento dell'ARO BR/2 al fine di consentire l'avvio delle necessarie procedure per l'individuazione del Gestore Unico del Servizio di raccolta e trasporto del R.S.U. nei Comuni dell'ARO BR/2 con conseguente implementazione della raccolta differenziata e riduzione delle percentuali di indifferenziata conferita in discarica, con tutto ciò che può conseguirne in termini di benefici economici e per la salute dei cittadini;
- CHE con nota prot.n.6229 del 15.7.2014 il Comune di San Donaci () ha domandato all'A.R.O. BR/2 quali provvedimenti è necessario prendere per la prosecuzione del servizio R.S.U.;
- CHE l'ARO BR/2, con nota acquisita al prot. n. 6954 del 08/08/2014, in riscontro alla citata nota (prot.n.6229 del 15.7.2014), ha evidenziato che l'unico provvedimento utilizzabile, nelle mode di individuazione del gestore del servizio da parte dello stesso ARO, è l'Ordinanza contingibile ed urgente;
- Che il Comune di San Donaci con nota prot. n. 8661 del 10/10/2014 ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale di emettere ordinanza ai sensi dell'art. 191 c.4 del Testo Unico in materi a ambientale D. Lgs. n. 152/2006, ad oggi rimasta inevasa;
- Che con verbale n. 13 del 16/10/2014 di riunione, l'Assemblea dell'A.R.O. BR/2 – Brindisi Sud, ha deliberato di autorizzare le adozioni di apposite Ordinanze necessarie al fine di assicurare la prosecuzione del Servizio presso i singoli Comuni;
- Che con nota del 28/10/2014 prot. AOO\_090 – 0008987 il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia ha sollecitato l'A.R.O. BR/2 – Brindisi Sud a dare rapido prosieguo alle attività propedeutiche all'espletamento della gara per l'affidamento unitario del servizio di spazzamento raccolta e trasporto , al fine di consentire al Comune di San Donaci l'avvio del sistema "porta a porta" di raccolta;
- CHE, stante il quadro sopra riportato, valutato ancora incerto e sicuramente lontano l'avvio del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, da affidare al gestore unico individuato dall'ARO BR 2, l'Amministrazione Comunale di San Donaci ha inteso, in ogni caso, proseguire con il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani adeguandolo al il sistema domiciliare "porta a porta", e pertanto ha avanzato al gestore del servizio Ecotecnica s.r.l. una proposta di adeguamento del servizio, come indicata nella nota prot. n. 8194 del 26/09/2014.
- che Proprio a causa della complessa normativa di settore e la difficoltà di determinare in autonomia il procedimento amministrativo volto all' adeguamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sino alla individuazione da parte dell'ARO BR/2 del nuovo gestore, per adottare il sistema di raccolta "porta a porta", l'Amministrazione di San Donaci ha indetto una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto si è ritenuto opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, acquisendo intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da parte delle altre amministrazioni pubbliche a cui la normativa demanda specifiche competenze in materia, nonché valutando se è necessario l'esame contestuale di interessi coinvolti in altri eventuali procedimenti amministrativi, di competenza degli stessi altre amministrazioni, riguardanti medesimi attività o risultati.
- Che la conferenza dei servizi è stata indetta per il giorno 24/10/2014 e sono stati invitati i seguenti enti:
  - REGIONE PUGLIA, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Ufficio Gestione Rifiuti
  - Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche,
  - Ministro della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria
  - ARO 2 Brindisi SUD, Comune di Brindisi
  - ASL BRINDISI, Dipartimento di Prevenzione
  - Ditta Ecotecnica s.r.l.
- Che si sono tenute due sedute, la prima il giorno 24/10/2014 e la seconda e ultima il giorno 29/10/2014, in seno alla quale si è convenuto:
  - di dover proseguire il servizio di raccolta e spazzamento RSU, stante la prossima scadenza dell'ultima ordinanza sindacale n. 05 del 04/08/2014, avente decorrenza dal 06/08/2014 sino al 05/11/2014, emettendo ordinanza del sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art.50, c.5 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i. e non già ai sensi dell'art. 191 del Testo Unico

152/2006, secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con contratto Rep.n.991, firmato il 28/07/2003 a San Donaci (BR) e registrato a Brindisi il 01/08/2003 al n.1343, ovvero secondo le modalità che saranno determinate in un atto integrativo che seguirà alla elaborazione della variante al servizio di igiene urbana allo scopo di adeguare lo stesso servizio, in via provvisoria e in attesa dell'individuazione del gestore unico, al sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta";

- di elaborare una variante al servizio nei limiti previsti della normativa sui contratti pubblici, mantenendo inalterato, nel complesso, il rapporto contrattuale, secondo la soluzione condivisa relativamente all' del servizio di raccolta RSU/RSAU al sistema di raccolta porta a porta.

- Che in data 31/10/2014, acquisita al prot. n. 9559, la ditta Ecotecnica s.r.l. ha depositato la proposta di adeguamento del servizio di raccolta RSU/RSAU al sistema di raccolta "porta a porta", secondo le conclusioni verbalizzate in seno ai lavori della conferenza di servizi sopra citata, da assumere quale variante al servizio.

- Che alla scadenza dell'Ordinanza Sindacale n. 05 del 04/08/2014, il giorno 05/11/2014, in assenza di determinazioni da parte del Presidente della Regione Puglia, come richiesto e come previsto dell'art. 191 c.4 del Testo Unico 152/2006, si è reso necessario adottare Ordinanza Sindacale n. 8 prot. n. 9673, contingibile ed urgente, da parte del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art.50, c.5 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i., dettata, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 03/12/2014 è stata approvata la variante al servizio di raccolta dei R.S.U. adeguandolo al sistema di raccolta "porta a porta";

- Che per i ritardi maturati nelle procedure di affidamento dei Servizi da parte dell'Autorità d'Ambito, la Regione Puglia con D.G.R. n. 2725 del 18/12/2014 ha attivato la procedura sostitutiva di cui all'art. 14, comma 2, della L. Regionale n. 24/2012 nei confronti dell'ARO BR/2 con conseguente nomina del Commissario ad acta Dott. Ettore Cavallo;

- Che il Commissario ad acta ha provveduto ad espletare il proprio incarico approvando tutti gli atti propedeutici per l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento del servizio RSU al Gestore Unico;

- che in data 11.09.2015 è stata pubblicata la gara di che trattasi con scadenza prevista il 9.11.2015, a seguito della stessa sono stati inoltrati ricorsi al TAR Puglia, sezione di Lecce, da parte di tre ditte, i cui ricorsi sono stati accolti e quindi si è reso necessario l'annullamento della suddetta procedura e la pubblicazione di un nuovo bando che recepisce le disposizioni di merito individuate dal TAR;

- che in data 4.12.2015 è stato pubblicato il nuovo bando di procedura aperta per l'affidamento del servizio di RSU al Gestore Unico; hanno presentato offerta nr. 4 Società entro la data di scadenza del bando prevista per il 1.2.2016;

- che in data 11.02.2016, e quindi successivamente al termine di scadenza del bando, è stato notificato ai vari Comuni dell'Aro BR/2 il ricorso promosso congiuntamente dalle ditte IGECO Costruzioni spa, GialPlast srl, Bianco Igiene Ambientale srl, AXA srl, che non figurano tra quelle che hanno presentato offerta, impugnando il bando e richiedendone la sospensiva presso il TAR di Lecce;

- che in data 09.03.2016 il TAR Lecce emetteva Ordinanza cautelare n. 128/2016 con la quale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato formulata dalle sopraddette Società;

#### CONSIDERATO CHE:

- il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, con sentenza n.02037/2013 Reg.Ric. depositata l'11/2/2014 sul ricorso proposto da Bianco Igiene Ambientale S.r.l. contro Comune di Brindisi e Aimeri Ambiente S.r.l., in ordine alle previsioni dell'art.24 della L.R. Puglia 24/2012 sul divieto per i Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, dovendo le stesse

essere attivate esclusivamente dagli A.R.O. riteneva fondata la censura sollevata dal ricorrente e configurava l'incompetenza del Comune ad espletare la procedura di gara oggetto di causa, in considerazione del fatto che – all'epoca dell'indizione della gara – già risultava costituito l'ARO2/BR e lo stesso Organismo d'Ambito era stato già sollecitato dalla Regione Puglia ad accelerare l'iter procedurale per l'affidamento dei servizi integrati ed unitari (in ambito ARO) di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti stabilendo, contestualmente, che “(...) l'unico rimedio per l'espletamento del servizio è quello dell'affidamento dello stesso in via contingibile ed urgente. (...)”;

- il T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, con ordinanza n.402/2013, depositata il 12/4/2013 (confermata dal Consiglio di Stato – Sezione V – con ordinanza n.2800/2013 depositata l'8/5/2013) – contrariamente a quanto affermato dal T.A.R. Puglia Lecce ha, tra l'altro, ribadito il principio che il nuovo gestore del servizio di igiene urbana “(...) va individuato tramite gara (adempimento al quale il Comune è tenuto al rispetto (...))”;

- l'A.N.AC. con deliberazione 12/11/2014 n.21, adottata a seguito di un esposto presentato da un operatore economico segnalante “l'illegittimo affidamento, senza gara, (...) del servizio di igiene urbana del Comune di (...), della durata di sei mesi, in palese violazione del diritto comunitario e nazionale (...)”, con riferimento all'art.24, della L.R. Puglia 20/8/2012 n.24, circa il “divieto di indire procedure di gara per l'intero servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, oltre quello di aggiudicarle provvisoriamente (...) nel c.d. periodo “intermedio”, cioè sino all'ingresso del gestore unico d'ambito (...), ha reputato “che il, Comune di (...), nelle more dell'indizione della gara d'ambito – da parte dell'ente di governo dell'ARO (costituito in data 31/3/2013) ovvero del commissario ad acta nominato dalla Regione in caso di inerzia dei comuni d'ambito – avrebbe potuto affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art.57 d.lgs 163/2006, prevedendo l'inserzione nel contratto di una clausola di risoluzione espressa e/o anticipata, in caso di aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale; (...)”;

- l'A.N.AC. con la suddetta deliberazione n.21/2014, tra l'altro, ha conclusivamente ritenuto “che il Comune, procedendo all'affidamento diretto del servizio alla ditta (...), per sei mesi, (...) e alle successive proroghe, abbia operato in maniera non conforme alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia e ai principi comunitari (...)”;

- l'A.N.AC. con la ridetta deliberazione n.21/2014, stigmatizzando “che il Comune di (...), nell'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, abbia operato in contrasto con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di contratti pubblici di servizi e forniture, per aver affidato il servizio direttamente (...) in violazione dell'obbligo di individuare il nuovo gestore con procedura ad evidenza pubblica; (...)”, ha invitato “il Comune (...) a rendere note (...) le eventuali iniziative assunte in autotutela; (...)”;

- La Regione Puglia, Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, con nota AOO\_090-26/03/2015-0003177 ad oggetto “Affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti”, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati mediante selezione di un nuovo gestore tramite procedura ad evidenza pubblica nelle more dell'aggiudicazione della gara a livello d'ambito, ha comunicato ai Comuni e agli ARO quanto segue:

- L'art. 24 della L.R. 24/2012 attribuisce le competenze agli ARO in tema di affidamento, in forma associata, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, principio ripreso dal pronunciamento dell'ANAC nella Deliberazione n. 21 del 12/11/2014;

- Le situazioni eccezionali che dovessero essere segnalate quali presupposti legittimanti di affidamenti condotti in difformità rispetto alla disciplina regionale e nazionale saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio scrivente.

- Con successiva nota AOO\_090-11/06/2015-0005755, lo stesso Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con l'obiettivo di fornire un supporto ai comuni impegnati nell'attuazione del percorso unitario di ARO, senza privare gli Enti Locali della discrezionalità amministrativa dalla Costituzione e dalla normativa nazionale, si è pronunciato sugli affidamenti delle gestioni transitorie, come segue:

- Rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, c.2, lett.p) della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, come disposto dall'art. 14 c.27 del d.l. 78/2010, modificato dall'art. 19 del d.l. 95/2012, convertito con L.n.122/2010;

- Come ribadito dall'ANAC, i comuni hanno l'obbligo di operare nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, minimizzando il ricorso a proroghe contrattuali mediante ordinanze ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 191 del d.lgs. n. 152/2006;
- Il ricorso alla procedura negoziata ex art. 57 del d.lgs. 163/2006 costituisce modalità eccezionale di affidamento del servizio adottabile solo in casi specifici;
- Come dichiarato nella Deliberazione AVCP n.86/2011, la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione [C.Stato n.2882 del 11/05/2009], vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contrente;
- L'ANAC con deliberazione AG 38/2013 ha affermato che nelle more dell'individuazione dei bacini d'ambito si possa procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del contratto in questione e possa concedere una proroga all'attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del nuovo contratto.
- Tale principio interpretativo è stato confermato con d.l. 150/2013, convertito con L. n. 15/2014 stabilendo che in deroga al d.l. 179/2012 convertito con legge 221/2012, al fine di garantire la continuità al servizio, laddove l'Ente responsabile dell'affidamento, ovvero l'Ente di governo d'ambito abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato del gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore ....
- Nel caso di comuni rientranti in ARO che hanno approvato la determinazione a contrarre relativa all'attivazione delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore a livello di ARO (caso 1) o che abbiano approvato il progetto del servizio unitario e la relazione ex art. 34 c. 20 del d.l.179/2012 (caso 2): l'Ente Locale dovrà assumere le determinazioni utili per l'organizzazione del servizio mediante:

- La prosecuzione del servizio mediante proroga ex art. 50 del TUEL fino all'avvio del servizio d'ambito, oppure

- L'attivazione delle procedure di affidamento del servizio comunale mediante procedura ed evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 163/2006, prevedendo l'inserzione nel contratto di una clausola di immediata risoluzione espressa e/o anticipata, in caso di aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale con una durata indicativamente non superiore a 12 mesi.

- Nel caso di comuni rientranti in ARO con progetto in fase di redazione ed attività propedeutiche all'affidamento del servizio da completarsi (caso 3): l'Ente Locale dovrà assumere le determinazioni utili per l'organizzazione del servizio mediante:

- L'attivazione delle procedure di affidamento del servizio comunale mediante procedura ed evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 163/2006, prevedendo l'inserzione nel contratto di una clausola di immediata risoluzione espressa e/o anticipata, in caso di aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale con una durata indicativamente non superiore a 18 mesi.

- l'Ambito Raccolta Ottimale ARO BR/2 ha pubblicato sulla G.U.U.E. il 09 settembre 2015 bando di gara relativo all'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta, differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente,

- il TAR della Puglia, sede di Lecce ha disposto la sospensione dell'efficacia del bando di gara con Ordinanza N. 00553/2015 depositata il 05/11/2015;

**DATO ATTO** che alla luce delle risoluzioni giurisprudenziali sopra indicate, dell'innanzi citata

deliberazione assunta dall'A.N.AC. e delle determinazioni del stesso Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, per la fattispecie concreta di questo ente, è ipotizzabile ricorrere all'attivazione delle procedure di affidamento del servizio comunale mediante procedura ed evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 163/2006, prevedendo l'inserzione nel contratto di una clausola di immediata risoluzione espressa e/o anticipata, in caso di aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale con una durata indicativamente non superiore a 12 mesi, previa prosecuzione del servizio da parte dell'attuale gestore mediante proroga ex art. 50 del TUEL fino all'avvio del servizio comunale;

**DATO ATTO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 03/12/2015, avendo ritenuto necessario, considerati i tempi tecnici oggettivamente necessari per la definizione dei documenti e degli atti di gara, nonché, per l'espletamento e per l'aggiudicazione in via definitiva della procedura concorsuale, per la successiva contrattualizzazione dell'appalto con l'operatore economico aggiudicatario, per la consegna del servizio unico integrato all'appaltatore e la decorrenza della gestione, sono stati dati al Responsabile del III Settore - Servizio Ambiente, nelle more dell'attivazione del servizio unico integrato nell'ambito del Bacino A.R.O. BR/2, specifici indirizzi finalizzati ad assicurare la prosecuzione degli insopprimibili servizi di igiene urbana, adottando, con ogni necessaria urgenza, dei provvedimenti di competenza tesi ad assicurare il servizio di igiene urbana nel territorio comunale, nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

- nelle more dell'indizione ed espletamento della gara d'ambito da parte dell'ente di governo dell'A.R.O. BR/2, proceda alla individuazione di un gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e di igiene urbana, nel rispetto della deliberazione dell'A.N.AC. n.21 del 12/11/2014 e, cioè, individuandolo mediante procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza ai sensi dell'art.57, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006;
- di prevedere l'inserzione nel contratto disciplinante il rapporto con il gestore del servizio nel c.d. periodo "intermedio" e cioè, sino all'ingresso del gestore unico d'ambito, di una clausola di risoluzione espressa e/o anticipata in caso di aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale;

**DATO ATTO** che il Responsabile del III Settore - Servizio Ambiente ha trasmesso alla giunta comunale la versione definitiva del progetto tecnico relativo al servizio in oggetto in data 28/07/2016, approvato dalla stessa Giunta con proprio atto n. 86 del 04/08/2016, che si compone dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- Quadro Economico
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Carta dei Servizi
- Disciplinare Disinfestazione
- Regolamento Comunale per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
  - DUVRI
  - Schema di Contratto
  - Tav. 1
  - Tav. 2
  - Tav. 3

**RILEVATA** la necessità di provvedere ad avviare la procedura di scelta del contraente per l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 59, del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dei lavori mediante procedura aperta ex art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**RITENUTO** sussistente il presupposto per l'espletamento di una gara "ponte" e precisamente di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, vista la prossima scadenza dell'Ordinanza Sindacale n.9 del 05/05/2016 per il 05/11/2016, non potendo ragionevolmente ammettersi l'interruzione del servizio di igiene urbana per le intuibili gravissime conseguenze dannose che esso comporterebbe sul piano igienico sanitario, tanto più che tale urgenza non è minimamente addebitabile ad inerzia o negligenza della stazione appaltante, bensì al mancato avvio del servizio unico di rimozione dei rifiuti da parte del competente ARO, a causa del contenzioso instaurato in materia e del procrastinarsi dell'incertezza circa la conclusione di

quel procedimento;

**CONSIDERATO CHE:**

- La situazione determinatasi non è imputabile ad inerzia o a cattiva diligenza della stazione appaltante, laddove la stessa è determinata dalla dirimente circostanza che, a seguito della sospensione delle procedure di gara dell'ARO disposta dal TAR di Lecce, non si prospettano tempi brevi per il raggiungimento dell'aggiudicazione definitiva, né gli ultimi sviluppi circa la gestione degli ARO da parte dell'attuale gestione commissariale fanno pensare ad una rapida definizione dei procedimenti;
- Trattandosi di prestazione imprescindibile per l'amministrazione comunale, la garanzia dell'espletamento di un servizio indefettibile in quanto inerente ad igiene urbana e salute pubblica, è perseguibile attraverso la ricerca di un nuovo soggetto da individuarsi all'esito di un nuovo procedimento concorsuale;
- Non è possibile ricorrere ad un modello procedimentale diverso da quello ex art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della procedura prevista per l'affidamento di servizi mediante la gara d'ARO, i cui tempi non risultano compatibili con quelli derivanti dall'urgenza attuale;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, con la massima urgenza;

**VISTI** il capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo approvato e la Scheda di sintesi per la redazione di bando di gara contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, predisposti dal Responsabile del Procedimento, che è allegata alla presente determinazione a contrattare, per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 9 del 7 gennaio 2016, con la quale questo Ente ha approvato lo schema di convenzione per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Brindisi con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 26 novembre 2015, formalmente sottoscritta in data 29 gennaio 2016;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi di quanto concordato nella dedotta convenzione, il presente atto completo dei relativi allegati, deve essere trasmesso alla S.U.A., ai fini dell'avvio e della gestione della procedura di gara nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella convenzione stessa;
- così come previsto dall'art. 9 della convenzione stipulata con la S.U.A. il costo del servizio reso dalla stessa viene calcolato in percentuale per scaglione, sul valore dell'appalto che, per il caso di che trattasi è pari a € 4.062,75, che trova copertura nel quadro economico del servizio;

il contributo dovuto all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), rapportato all'importo posto a base di gara, è pari ad € 600,00 così come stabilito dall'A.N.A.C. con propria **Delibera 22 dicembre 2015, n. 163, per l'anno 2016**, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266, da versare secondo le modalità e i termini indicati nella stessa delibera e nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- così come disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli



operatori economici e delle offerte;

**DATO ATTO** che:

- in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, alla procedura relativa all'intervento in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. **6813672402**;
- IL Codice Unico Progetto è : **G29D16000500004**

**RITENUTO** di dover impegnare la somma occorrente per la realizzazione dell'intervento sul capitolo 1326;

**VISTO** :

- VISTO l'art. 4, c2, del D. Lgs n. 165/2001 recante disposizioni relative alla individuazione della competenza ad adottare atti della Pubblica Amministrazione;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 03/12/2015;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 04/08/2016;

#### **DETERMINA**

1. **di richiamare** la premessa per farne parte integrante ed assumerla a motivazione del presente atto;
2. **di avviare** la procedura di scelta del contraente per l'appalto del servizio finalizzato alla **“RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO / RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE”- gestione transitoria – per 18 mesi – Importo € 1.446.754,39”;**
3. **di approvare** il procedimento per l'individuazione del contraente con l'appalto ai sensi dell'art.59, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'espletamento del servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa al servizio di **“RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO / RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE”- gestione transitoria – per 18 mesi – Importo € 1.446.754,39”;**
4. **di dare atto** che il quadro economico di progetto riporta il costo annuo;
5. **di approvare** il quadro economico adeguato alla durata prevista del contratto di 18 mesi, secondo l'elaborato allegato alla presente determinazione a contrattare, per farne parte integrante e sostanziale;
6. **di approvare** la Scheda di sintesi per la redazione di bando di gara contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, predisposti dal Responsabile del Procedimento, che è allegata alla presente determinazione a contrattare, per farne parte integrante e sostanziale;
7. **di stabilire** che :
  - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare il servizio di “raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente”.

- l'oggetto del contratto sono è il servizio di "raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente".

- la forma del contratto è quella scritta a pena di nullità;

- la scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art.59, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'espletamento del servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.6 del decreto legislativo n. 50 del 2016

**8. di impegnare** la spesa di € **1.446.754,39** sul cap. 1326;

**9. di dare atto che:**

- il contributo dovuto all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), pari ad € 600,00, trova copertura nel quadro economico dell'opera e deve essere versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

- Il costo del servizio reso dalla S.U.A. pari ad € di € 4.062,75 trova copertura nel quadro economico del servizio e deve essere versato a mezzo bonifico bancario con accredito sul C/C IBAN IT 92Q01000 03245 431300060741 intestato a Provincia di Brindisi, acceso presso la TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA S.P.A. con la seguente causale di versamento: "Costo servizio per la gestione della procedura di gara per affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria strade interne", con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con relativo numero CRO, pena la mancata attivazione della procedura di gara;

- il codice identificativo della gara è il seguente: **6813672402**;

- il Codice Unico Progetto è : **G29D16000500004**

**10. di trasmettere** il presente provvedimento corredato dai relativi allegati, alla S.U.A. istituita presso la Provincia di Brindisi, in copia cartacea e su supporto informatico, ai fini dell'avvio e della gestione della procedura di gara nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2016.

**11. di conferire** alla SUA di Brindisi l'adozione del provvedimento d'indizione della gara ed approvazione del bando di gara, disciplinare e/o lettera d'invito, e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione a carico del Comune di San Donaci quale ente aderente alla Sua, compresa la pubblicità legale degli esiti di gara, previa comunicazione del relativo preventivo spese ai fini del necessario impegno.

**12. di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Settore finanziario per gli opportuni provvedimenti di propria competenza;

**13. di dare atto** che il supporto al responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Giovanni Baldassarre;

**14. di dare atto** che il responsabile del Procedimento amministrativo è l'ing. Arcangelo Arnesano;

**15. di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l'ing. Arcangelo Arnesano;

**16. di dare atto** che il Responsabile del Procedimento provvederà alla pubblicazione dei dati di cui all'art.37 del D.L.33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune;

San Donaci, 27/09/2016

**IL DIRIGENTE**  
**f.to Ing. Arcangelo ARNESANO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2016	1326	Canone Servizio 50 gg	156977,68	1004	
2	2016	1326	Contributo gara ANAC	600,00	1006	
3	2016	1326	Contriburo gara SUA Brindisi	4062,75	1005	

**San Donaci, 27/09/2016**

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Cataldo LOLLI**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 946**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 27/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 27/09/2016

IL MESSO COMUNALE  
f.to Sig. Biagio PEZZUTO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Cataldo LOLLI

---

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 25/10/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Cataldo LOLLI